

### Circolare esplicativa relativa alle attività con emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti – art. 272 c. 1 del d.lgs 152/06 come modificato dal d.lgs 128/2010.

#### **Premessa**

L'entrata in vigore del d.lgs 128/2010 che ha modificato e integrato la Parte Quinta del d.lgs 152/06 "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" ha apportato modifiche alla disciplina delle emissioni cosiddette "*scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico*" di cui all'art. 272 c.1 del citato decreto d.lgs 152/06.

Ricordato che Regione Lombardia detiene il ruolo, conferitogli dalla LR 24/06, di stabilire direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle province lombarde e richiamata la circolare circolare esplicativa del 28/01/2010 (prot. n. 1711), si ritiene opportuno aggiornare i contenuti della sopra citata circolare, alle modifiche introdotte dal d.lgs 128/2010.

In particolare, con la presente:

- si aggiorna l'elenco delle attività in riferimento a quanto riportato nell'allegato IV, parte I alla Parte Quinta del d.lgs 152/06 come modificato dal d.lgs 128/2010;
- si confermano le modalità e procedure applicative per gli impianti/attività con emissioni cosiddette scarsamente rilevanti;
- si definiscono le tempistiche per la presentazione delle comunicazioni in accordo a quanto riportato nell'art. 281 del d.lgs 152/06 come modificato dal d.lgs 128/2010;

#### **Riferimenti normativi**

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi: "norme in materia ambientale" - Parte quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", articolo 272 "impianti ed attività in deroga", commi 1 e 5; art. 281 "disposizioni transitorie e finali" comma 3"

L.R. 11 dicembre 2006, n. 24: "norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", articolo 8: "...la Giunta Regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie".

D.G.R. 29 ottobre 2001, n. 7/6631: “criteri per l’attuazione della delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di attività ad inquinamento poco significativo, di cui all’art.3 comma 69, della legge regionale 5 gennaio 2000, n.1”.

**1) Elenco degli impianti e attività di cui all’art. 272 c.1 del d.lgs 152/06 e smi (parte I dell’Allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs 152/06 e smi).**

- a. Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno;
- b. laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole.
- c. Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
- d. Le seguenti lavorazioni tessili: — preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo; — nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a. le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi;
  - b. le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.
- e. Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.
- f. Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.
- g. Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
- h. Serre.
- i. Stirerie.
- j. Laboratori fotografici.
- k. Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.

- l. Autolavaggi.
- m. Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti.
- n. Macchine per eliografia.
- o. Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
- p. Impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi<sup>(1)</sup>.
- q. Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie.
- r. Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.
- s. Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro.
- t. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg<sup>(2)</sup>.
- u. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg<sup>(2)</sup>.
- v. Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg<sup>(2)</sup>.
- w. Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg<sup>(2)</sup>.
- x. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg<sup>(2)</sup>.
- y. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg<sup>(2)</sup>.
- z. Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali<sup>(2)</sup>.

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Meno di 200
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 300
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Meno di 300
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Meno di 300
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Meno di 1000
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 400
Suini: accrescimento/ingrasso	Meno di 1000

Ovicapriani (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Meno di 2000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Meno di 25000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Meno di 30000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Meno di 30000
Altro pollame	Meno di 30000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Meno di 7000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Meno di 14000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Meno di 30000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Meno di 40000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Meno di 24000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Meno di 250
Struzzi	Meno di 700

aa. Allevamenti effettuati in ambienti non confinati <sup>(2)</sup>.

bb. Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.

cc. Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW.

dd. Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

ee. Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate.

ff. Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW.

gg. Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

hh. Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.

- ii. Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o Gpl ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio.
- jj. Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto <sup>(3)</sup>.
- kk. Dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento.

**NOTE:**

- 1) *la linea fanghi è comprensiva di una o più delle seguenti fasi: ispessimento, trattamento meccanico (nastro/filtro-pressatura, centrifugazione), trattamento termico (essiccazione, ad eccezione dei letti di essiccazione naturale), digestione anaerobica, combustione biogas; se rientranti nella casistica di cui alla lettera kk) gli impianti di trattamento fanghi sono da intendersi come impianti ad emissioni scarsamente rilevanti e pertanto soggetti alle disposizioni della presente circolare;*
- 2) *non sono soggette alla comunicazione:*
  - a. *le attività in deroga numerate da t) a aa) di cui all'Allegato IV, Parte I,;*
  - b. *gli impianti di cui alle lettere da bb) a hh) se utilizzati solo in caso di emergenza o se di potenzialità inferiore a 100 kW;*
- 3) *L'utilizzo di tali sostanze nell'attività di laboratorio non è sufficiente a far scattare l'obbligo di autorizzazione che deriva dall'emissione delle stesse. Il gestore del laboratorio nella comunicazione di cui al successivo punto 2) dovrà pertanto e se del caso, dettagliare le modalità di utilizzo di tali sostanze e le motivazioni per cui non se ne prevede la presenza (la rilevabilità) nelle emissioni derivanti dal laboratorio stesso.*

**2) Modalità e procedure applicative per gli impianti e/o attività con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico**

Come già espresso nella d.g.r. n. 7/6631 del 29.10.2001, i gestori di attività ad inquinamento poco significativo, ora definite nel comma 1 dell'art. 272 del DLgs 152/06 e smi ad "emissioni scarsamente rilevanti", prima dell'avvio dell'attività o dell'impianto devono comunicare, al comune competente per territorio, di ricadere nella casistica di cui all'art. 272 c. 1 del DLgs 152/06 e smi; qualora non venga effettuata tale comunicazione, che può essere ricompresa all'interno della SCIA, il gestore incorre nelle sanzioni previste dall'art. 279 c.3 del DLgs 152/06.

Con tale comunicazione il gestore può esercitare la propria attività senza ulteriori adempimenti relativi alle emissioni in atmosfera generate dall'attività; il sindaco può comunque, in qualità di autorità sanitaria locale, imporre prescrizioni e limitazioni in tema di emissioni in atmosfera. L' esercente dovrà nello svolgimento delle proprie attività, porre particolare attenzione alle prescrizioni sanitarie in tema di salubrità dell'ambiente di lavoro (come previsto dalla normativa

vigente) ed eventuali prescrizioni comunali definite dall'applicazione del regolamento locale d'igiene.

A titolo indicativo si allega un modello che potrà essere utilizzato per la comunicazione al comune.

**3) Tempistiche per la presentazione delle comunicazioni in accordo a quanto riportato nell'art. 281 del d.lgs 152/06 come modificato dal d.lgs 128/2010**

Fermo restando quanto riportato al punto 2) per gli impianti/attività nuove, richiamato il comma 3 dell'art.281<sup>1</sup> del d.lgs 152/06 e smi, i gestori di impianti e attività individuate dall'art. 272 c.1 in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta dello stesso decreto che non ricadevano nel campo di applicazione del DPR 203/88 o che erano esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata (ad esempio attività di cui ai punti da bb) a kk) ) si adeguano alle disposizione della Parte Quinta d.lgs 152/06 e smi, ossia trasmettono la comunicazione di cui al punto 2), entro il 1 settembre 2013.

---

<sup>1</sup> Art. 281 comma 3

*"I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1° settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni. [...]. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ma erano esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata e che, per effetto di tale parte quinta, siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera"*